



Ministero dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

CONSERVATORIO NICOLO' PAGANINI (di seguito anche "Conservatorio"), codice fiscale e partita iva 80043230103, con sede legale in via Albaro 38 - 16145 Genova, rappresentata dal Direttore, Prof. Roberto Tagliamacco nato a Genova il 27.12.1959, autorizzato alla stipula del presente Protocollo d'Intesa con delibere del Consiglio Accademico del 14.02.2020 e del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2020

### E

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO NECESSARIO ONLUS (di seguito anche "Teatro NECESSARIO"), partita iva/c.f.02163440999/95130700107, con sede in Genova, p.zza De Marini 3, rappresentato dal presidente Dott.ssa Mireya Carmen Cannata nata in Venezuela il 05/09/1960

(qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti")

### PREMESSO CHE

- il raccordo tra mondo accademico e mondo teatrale è considerato di fondamentale rilievo per quanto riguarda sia le attività formative sia la ricerca;
- il Conservatorio ha tra i suoi compiti - accanto alla didattica, nell'ottica di una completa formazione professionale degli studenti - la produzione artistica, la ricerca e la *Terza Missione*, promuovendo da anni iniziative culturali concertistiche e teatrali per indirizzare la formazione dei giovani musicisti verso il sociale;
- a livello di iniziative specifiche il Conservatorio e Teatro Nazionale hanno già messo in atto alcune collaborazioni per stimolare l'incontro fra il linguaggio musicale e teatrale;
- il Conservatorio e il Teatro Necessario intendono sottoscrivere il su citato protocollo d'intesa,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 - Oggetto

1. Le parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collaborazione esistente, incrementandolo in termini di efficacia e di incisività verso gli studenti e il personale del Conservatorio e nei riguardi del pubblico teatrale genovese.

#### Art. 2 - Finalità

1. Le parti si impegnano reciprocamente a rafforzare la promozione dei programmi annuali accademici e teatrali e a sviluppare e definire modalità e forme di attuazione del presente protocollo.

2. In particolare si concorda che la diffusione dei programmi avvenga attraverso i seguenti strumenti di divulgazione:

- stampati istituzionali;



16145 Genova - Via Albaro n. 38  
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819  
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004  
www.conspaganini.it  
Direzione: direttore@conspaganini.it  
Amministrazione: diramm@conspaganini.it



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

**Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova**

Istituto di Alta Formazione Musicale

- sito internet;
- divulgazione materiale cartaceo.

### **Art. 3 - Attività**

La collaborazione di cui ai precedenti articoli si concretizzerà nelle seguenti iniziative:

- Creazione di sinergie artistiche e culturali;
- Biglietti e abbonamenti ridotti riservati agli studenti e al personale docente e non docente del Conservatorio, nella misura indicata ogni anno a inizio stagione;
- visite guidate gratuite del teatro e del palcoscenico;
- promozione degli spettacoli durante le lezioni di alcuni corsi;
- possibilità per gli studenti di assistere a qualche prova degli spettacoli in allestimento;
- possibilità di avviare tirocini professionali.

### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Conservatorio e il Teatro Nazionale, finalizzata al perseguimento dei propri fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di eventuali specifici accordi attuativi tra le parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente protocollo di intesa e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le parti, specificando in particolare gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e eventualmente finanziaria nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

### **Art. 5 - Oneri**

1. Il presente protocollo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 6 - Referenti per la realizzazione delle attività**

1. Per l'attuazione delle attività le parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente, ogni anno, le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

### **Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente e verifica del raggiungimento dei risultati previsti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente protocollo.

3. Al termine della durata del presente protocollo le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge





Ministero dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

un programma sui futuri obiettivi da conseguire nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dai possibili accordi attuativi.

#### **Art. 8 - Recesso o scioglimento**

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso al momento del recesso o scioglimento e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dagli stessi.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del protocollo.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 integrato con il D. Lgs. 3.8.2009 n. 106, si stabilisce che le parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso le proprie strutture.
2. Si demanda ai singoli accordi attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

#### **Art. 11 – Coperture assicurative**

1. Le parti danno atto che i soggetti, che svolgeranno le attività oggetto del presente protocollo, presso le rispettive strutture, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste delle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e *ss.mm.ii.*, nonché dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR 2016/79).





*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

**Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova**

Istituto di Alta Formazione Musicale

### **Art. 13 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

### **Art. 14 - Registrazione**

1. Il presente atto si compone di n. 3 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova,

**Conservatorio "N. Paganini"**  
Prot. n. 925/IVD del 01.04.2020

IL DIRETTORE  
(Prof. Roberto Tagliamacco)

**Teatro Necessario**

IL PRESIDENTE  
(Dott. Mireya Carmen Cannata)



16145 Genova - Via Albaro n. 38  
Tel. +39 010318683 - +39 0103620747 - Fax +39 0103620819  
Codice Fiscale 80043230103 - Cod. Mecc. GEST010004  
[www.conspaganini.it](http://www.conspaganini.it)  
Direzione: [direttore@conspaganini.it](mailto:direttore@conspaganini.it)  
Amministrazione: [diramm@conspaganini.it](mailto:diramm@conspaganini.it)